

SUPERCOMPENDIO
DIRITTO
PROCESSUALE
CIVILE

Edizione
2026



Neldiritto
Editore

tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa. Perché l'istituto della cosa giudicata in senso sostanziale funzioni correttamente, occorre, tuttavia, che ogni domanda non sia proponibile se non una sola volta (**principio del *ne bis in idem***);

- fare in modo che l'accertamento giurisdizionale sia, per quanto possibile, *immune da errori*. a tale esigenza risponde l'istituto della *cosa giudicata in senso formale* (art. 324 c.p.c.), che subordina la definitività ed irrevocabilità del predetto accertamento al previo esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione (o al vano decorso dei relativi termini), e cioè a successivi riesami della fattispecie, da compiersi nei diversi gradi di giurisdizione. Allo stesso modo, perché funzioni correttamente l'istituto della cosa giudicata formale, occorre evitare che nei due gradi di giurisdizione di merito previsti nel nostro ordinamento vengano proposte domande diverse. Infatti, se fosse possibile proporre nel grado di appello una domanda diversa (domanda nuova) da quella proposta in primo grado, verrebbe meno la possibilità di esaminare due volte la domanda medesima (**principio del doppio grado di giurisdizione**) prima che l'accertamento diventi definitivo.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi del *ne bis in idem* e del *doppio grado di giurisdizione*, si pone l'esigenza di individuare gli **elementi identificativi dell'azione**.

Gli elementi identificativi dell'azione sono **tre**:

- **personae**, sono le *parti* (attore e convenuto) del *rapporto giuridico processuale*;
- **petitum**, è l'*oggetto della domanda*. Esso assume due diverse connotazioni:
 - **petitum immediato**: si tratta del *provvedimento* che viene richiesto al giudice (es. sentenza di condanna);
 - **petitum mediato**: si tratta del *bene della vita* che viene richiesto al convenuto (es. la consegna di una cosa).

Per aversi identità di azioni occorre che coincidano entrambi gli aspetti del *petitum*;
- **causa petendi**, è il *titolo giustificativo della domanda*. Si tratta, quindi, del *diritto soggettivo sostanziale affermato* (ad es., diritto di proprietà) che costituisce il fondamento della richiesta del bene della vita e del provvedimento giudiziale. Più precisamente, si tratta dei fatti costitutivi e (eventualmente) dei fatti lesivi del diritto soggettivo sostanziale allegati nella domanda.

	Differenze
Personae	Le parti del rapporto giuridico processuale, in particolare: il soggetto attivo (attore o ricorrente) e il soggetto passivo (convenuto o resistente) È possibile che vi sia una <i>scissione fra parti in senso sostanziale e parti in senso processuale</i> nelle ipotesi di rappresentanza (si fa valere un diritto altrui in nome altrui) e di sostituzione processuale (si fa valere un diritto altrui in nome proprio)
Petitum	Costituisce l' oggetto della domanda . Assume due connotazioni: • petitum mediato, identificato nel bene della vita che viene richiesto al soggetto passivo • petitum immediato, identificato nel provvedimento che viene richiesto al giudice
Causa petendi	Costituisce il titolo giustificativo della domanda ; si tratta, dunque, del diritto soggettivo sostanziale dedotto in giudizio e più precisamente dei fatti costitutivi ed eventualmente dei fatti lesivi del diritto medesimo



5. Le difese del convenuto.

Una volta ricevuta la regolare *vocatio in ius*, il **convenuto** può ovviamente scegliere con la massima autonomia le modalità con le quali articolare le sue difese.

Precisamente, avuto riguardo alla possibile *diversa intensità delle difese* del convenuto, nonché alla crescente misura con cui esse allargano, nei limiti di quanto dall'ordinamento consentito, l'oggetto del processo oltre i confini fissati dall'attore, si possono distinguere *cinque diverse ipotesi*.

A) L'inerzia del convenuto.

L'ipotesi dell'**inerzia** o **non-difesa** si verifica allorché *il convenuto*, regolarmente citato, *non si costituisce in giudizio*, scegliendo consapevolmente di non partecipare attivamente al processo. L'inerzia del convenuto dà luogo ad una specifica situazione processuale, denominata **contumacia**, la quale, tuttavia, *non consente al convenuto di sottrarsi al processo* e all'accertamento giudiziale che comunque sarà condotto nei suoi confronti in ragione dell'avvenuto esercizio dell'azione da parte della controparte.

B) Le "mere" difese.

Anziché restare inerte, il convenuto può scegliere di *partecipare attivamente al processo*, costituendosi in giudizio e proponendo difesa.

Si parla di **"mere" difese** allorché il convenuto si difende *nei limiti dei fatti affermati dall'attore*, senza allargare l'oggetto del processo a fatti ulteriori.

C) Le eccezioni.

Il convenuto che abbia scelto di partecipare attivamente al processo, anziché limitarsi alla proposizione di "mere" difese, può svolgere un'attività difensiva più ampia, sollevando **eccezioni**.

Tali *rilevi difensivi tesi a contrastare la domanda dell'attore* possono attenersi tanto al *rito* quanto al *merito*; tuttavia, si deve operare una fondamentale distinzione tra:

- **eccezioni processuali o di rito** (ad es. il rilievo difensivo volto ad evidenziare il difetto di giurisdizione o di competenza del giudice);
- **eccezioni sostanziali o di merito** (ad es. il rilievo difensivo volto a negare i fatti costitutivi del diritto vantato dall'attore).

In tale ampia accezione, **le eccezioni sostanziali di merito** sono comprensive delle "mere" difese attinenti al merito, sicché, all'interno di esse, occorre ulteriormente distinguere tra:

- **eccezioni di merito in senso improprio** (si tratta, in realtà, di "mere" difese, in quanto circoscritte all'interno dei fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore);
- **eccezioni di merito in senso proprio** (costituiscono un'attività difensiva che possiede un *quid pluris* rispetto alle "mere" difese, esulando dai limiti dei fatti affermati dall'attore).

Le **eccezioni di merito in senso proprio** sono quelle espressamente considerate dall'art. 2697, co. 2, c.c. Esse qualificano l'attività difensiva del convenuto rispetto alle "mere" difese, in quanto, col sollevare tali eccezioni, il convenuto non si limita alla semplice negazione dei fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, ma *allarga l'oggetto del processo a fatti ulteriori e diversi, impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo*. Le eccezioni di merito in senso proprio *sul piano processuale* rientrano nella disciplina contenuta nell'art. 112, seconda parte, c.p.c., a mente del quale il giudice *"non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti"*. Sotto il **profilo processuale**, dunque, all'interno delle eccezioni di merito in senso proprio, possono distinguersi due categorie, entrambe implicitamente contemplate dalla norma in parola:

- **eccezioni di merito rilevabili d'ufficio**: hanno ad oggetto fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto dell'attore che, ove emersi nel corso del processo, possono essere rilevati dal giudice anche se non siano stati eccepiti dal convenuto (ad es., pagamento);
- **eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (cc.dd. eccezioni in senso proprio e stretto)**: hanno ad oggetto fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto dell'attore che *possono essere rilevati solo se tempestivamente eccepiti dal convenuto*.

La linea di demarcazione tra le due categorie non è chiara: in taluni casi è la stessa legge che esclude la rilevanza d'ufficio, consentendo di qualificare l'eccezione come eccezione in senso proprio e stretto (si pensi, ad es., all'eccezione di prescrizione ex art. 2938 c.c.).

Manuali a confronto

Al di là di questi casi, appare appropriato il criterio utilizzato da autorevole dottrina (MANDRIOLI), secondo la quale sono rilevabili d'ufficio i fatti impeditivi, modificativi od estintivi che producono *automaticamente* i loro effetti, mentre possono essere rilevati solo su eccezione di parte i fatti impeditivi, modificativi od estintivi che producono i loro effetti soltanto se questi vengono *giudizialmente richiesti*.

D) La domanda riconvenzionale.

Il convenuto, peraltro, può spingere la sua difesa sino alla formulazione di una propria ed autonoma domanda, e cioè di una **domanda riconvenzionale**.

In questo caso, egli *allarga l'oggetto del processo*, non solo oltre i fatti allegati dall'attore (come avviene mediante la proposizione di eccezioni) ma addirittura *oltre i limiti della domanda da lui formulata*, **proponendo** nei suoi confronti **una domanda diversa ed autonoma**.

Ciò è, tuttavia, consentito nei limiti in cui la domanda riconvenzionale dipenda (art. 36 c.p.c.):

- *dal titolo dedotto in giudizio dall'attore*, abbia, cioè, la medesima *causa petendi* della domanda principale;
- *dal titolo che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione*, in questa ipotesi i titoli delle due domande sono diversi.

Dalla domanda riconvenzionale occorre poi tenere distinta la c.d. **eccezione riconvenzionale**: attraverso tale eccezione, il convenuto prospetta una difesa (ad es., allegando l'esistenza di un proprio diritto) che, pur ampliando il tema della controversia, paralizza la pretesa avversaria. Essa è, dunque, *finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda dell'attore* (si pensi, ad es., all'eccezione di compensazione). In questo senso, l'eccezione riconvenzionale rientra tra le eccezioni in senso *proprio*.

E) L'accertamento incidentale.

Con la richiesta di **accertamento incidentale** (art. 34 c.p.c.) il convenuto chiede al giudice di decidere, con sentenza, una *questione collegata pregiudizialmente alla domanda principale*, la quale diventa causa pregiudiziale cumulandosi a quella originaria.

■ Contumacia (art. 290 c.p.c.)

La **contumacia** è la situazione processuale della parte che, sebbene abbia agito o sia stata ritualmente evocata in giudizio, non abbia provveduto alla costituzione in giudizio entro il termine dell'art. 166 c.p.c.

Se l'attore **non** si costituisce, il giudice dichiara la sua contumacia, dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue. Tuttavia, se il convenuto ne fa richiesta, il giudice ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni di cui all'art. 187 c.p.c.

Se il convenuto non si costituisce, effettuato il vaglio di regolarità della citazione e della sua notificazione (art. 291 c.p.c.), il giudice lo dichiara contumace.

Al contumace devono essere **notificati personalmente**:

- l'**ordinanza** che ammette l'**interrogatorio** o il **giuramento**;
- nonché le **comparse** contenenti domande nuove o riconvenzionali (art. 292 c.p.c.);
- la **sentenza**, ai fini del termine breve di impugnazione.

Il contumace può costituirsi tardivamente in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, mediante deposito di una comparsa o mediante comparizione all'udienza. Egli può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile (c.d. rimessione in termini).

D

■ Decreto ingiuntivo (art. 633 ss. c.p.c.)

È il **provvedimento** con cui il giudice, a conclusione della fase monitoria, ingiunge al debitore il pagamento di una somma di denaro o la consegna di una cosa determinata (art. 641 c.p.c.). Sono condizioni per l'emanazione del d.i.:

- la **prova scritta** del diritto fatto valere;
- ovvero che il **credito** riguardi onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali rese da avvocati, procuratori, da chiunque abbia prestato la propria opera in occasione di un processo, o da chi esercita una libera professione per la quale esiste una tariffa legalmente approvata (art. 633 c.p.c.).

La fase sommaria è introdotta con **ricorso**, che viene depositato in cancelleria insieme ai documenti che costituiscono la prova scritta del credito, e che deve contenere, oltre ai requisiti di cui all'art. 125 c.p.c., l'indicazione delle prove che si producono. Il giudice ri-getta o accoglie la domanda *inaudita altera parte*.

Di norma il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva in seguito alla scadenza del termine per proporre opposizione senza che questa sia stata proposta. Peraltro, eccezionalmente, esso può essere dotato di immediata efficacia esecutiva provvisoria.

La notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo è un onere del ricorrente perché, ove non sia eseguita nel termine di **60 giorni** dalla pronuncia, il decreto diventa inefficace.

Il giudizio di opposizione si propone, di norma, con atto di citazione notificato al creditore, ha la natura di fase (eventuale) del giudizio di primo grado e si svolge secondo le comuni regole del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito, concludendosi con una sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame. Qualora il debitore ingiunto scegliesse di fare acquiescenza al decreto ingiuntivo, omettendo di proporre opposizione, scaduto il termine indicato, il decreto che non ne sia già provvisto ai sensi dell'art. 642 c.p.c., acquista efficacia esecutiva.